Allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.11.2026 – testo delle modifiche statutarie

Art. 7 – Promozione della cultura

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Il Comune promuove interventi culturali di promozione e valorizzazione della conoscenza dei protagonisti della cultura e della scienza italiana, con particolare riguardo alle personalità legate alla storia della comunità di Vione e della Valle Camonica, anche mediante il recupero di immobili di pregio da destinare a centri studi, archivi, biblioteche, musei e luoghi di memoria.»

«1-ter. Il Comune promuove altresì, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, la ricerca storica, scientifica e antropologica, l'istruzione e la formazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, del paesaggio e delle tradizioni delle frazioni, il turismo sostenibile, lo sport, l'inclusione sociale, il volontariato e la transizione ecologica e digitale della comunità.»

Art. 40 – Associazionismo

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Il Comune riconosce, sostiene e condivide le iniziative di interesse culturale, scientifico, storico, educativo, sociale, ambientale e sportivo promosse sul territorio da associazioni, fondazioni, parrocchie ed enti ecclesiastici, vicinie, comitati, gruppi anche informali e altri soggetti senza fine di lucro, anche in forma di partenariato, mediante patrocinio, collaborazione, messa a disposizione di beni, strutture e servizi, partecipazione a progetti e bandi e concessione di contributi.»

«2-ter. È istituito l'albo comunale delle associazioni e delle realtà del territorio. L'iscrizione è aperta anche ai gruppi informali tramite un referente e consente di partecipare alla consulta di cui all'art. 41, di accedere alle forme di sostegno del comma 2-bis e di essere coinvolti nella programmazione di progetti e candidature.»

«2-quater. Per la partecipazione a bandi e programmi di finanziamento, la Giunta comunale approva, anche una volta l'anno, un atto di indirizzo che individua gli ambiti e i criteri entro i quali il Sindaco sottoscrive lettere di adesione, di sostegno e di partenariato, protocolli d'intesa e accordi che non comportano oneri a carico del bilancio. Gli atti che comportano oneri sono approvati dalla Giunta nei limiti degli stanziamenti di bilancio.»

«2-quinquies. Il Comune può stipulare patti di collaborazione con cittadini e associazioni per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e attivare la co-programmazione e la co-progettazione con gli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017.»

«2-sexies. Criteri e modalità per l'albo, i contributi, i patrocini, i partenariati e le adesioni sono stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che può prevedere procedure semplificate e termini brevi per le candidature a bandi e un rendiconto semplificato per i contributi di modesta entità.»